

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10893 **del** 08/08/2019

Proposta n. 14095 **del** 08/08/2019

Oggetto:

Istanza di modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi art. 5, comma 1 lettera l) bis– Determinazione G08405 del 7/7/2015

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi art. 5, comma 1 lettera l) bis– Determinazione G08405 del 7/7/2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta degli uffici dell'Area "A.I.A.";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici", della Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti";

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante le: "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 recante: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. su richiamato;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. relativo alla: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005, recante le: "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, relativo a: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis”;

VISTA la L.R. del Lazio, 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 23 novembre 2018, n. 18, recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR);

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2003, n. 355, concernente la prima individuazione dei punti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee che, in particolare, demanda ai gestori e ai concessionari l’obbligo del monitoraggio quantitativo della risorsa utilizzata;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 25 febbraio 2005, n. 222, recante: “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.

VISTA la D.G.R. del Lazio, 16 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., relativa a: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 17 aprile 2009, n. 239, e ss.mm.ii., recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819, recante, l’adozione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 14 gennaio 2017, n. 5, recante: “Criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08405 del 7/7/2015 avente ad oggetto "Tuscia Ambiente S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette presentata, ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 1 del D.lgs. 46/2014, per un impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi, in Località Fontanile delle Donne nel Comune di Tuscania (VT)."

VISTA la Determinazione Dirigenziale G03960/2019

VISTA la Determinazione dirigenziale G09572 del 15/7/2019 avente ad oggetto "Determinazione G08405 del 7/7/2015 e determinazione G03960/2019 – messa in esercizio 1° stralcio impianto Tuscia Ambiente in loc. Fontanile delle Donne – Comune di Tuscania"

Premesso che:

- Con nota prot. BM-TU/GM/EG/SM/sa/386/19 del 2/08/2019 acquisita al protocollo regionale n. 644494 del 2/08/2019 ed addendum BM-TU/GM/MC/eg/412/19 del 7/8/2019 acquisita al protocollo regionale 655574 del 7/8/2019 ha comunicato una variante non sostanziale consistente:
 - o Autocontrollo annuale dei rifiuti ligneo cellulósici con l'eliminazione dei parametri agronomiche e microbiologiche che saranno applicate solo ai fanghi e pertanto saranno applicati come parametri per gli autocontrolli annuali per i rifiuti ligneo cellulósici i seguenti:

Elemento	U.M.	Valore
Cadmio	mg/kg ss	≤ 20
Rame	mg/kg ss	≤ 1000
Mercurio	mg/kg ss	≤ 10
Nichel	mg/kg ss	≤ 300
Piombo	mg/kg ss	≤ 750
Zinco	mg/kg ss	≤ 2500
Cromo	mg/kg ss	≤ 750

- o Documentazione per rifiuti ligno cellulósici da micro raccolta. Propone per i rifiuti ligneo cellulósici provenienti da micro raccolta, coerentemente con quanto stabilito al DM 5/2/98 punto 16.1:
 - Che il gestore effettui per ogni carico in ingresso l'analisi documentale finalizzata a controllare la provenienza del rifiuto
 - Che il gestore verifichi mediante analisi visiva effettuata su ogni carico le caratteristiche del rifiuto che dovrà essere unicamente costituita dalla frazione ligneo cellulósica derivante da manutenzione del verde
 - Che il gestore effettui il recupero mediante attività R3
- o Sistema di misura acque servizi igienico assistenziali tramite contaltri collegato alle vasche utilizzate per i servizi igienico assistenziali

- Verifica del materiale costituente il biofiltro:
 - L'umidità del materiale verrà verificata con misurazioni trimestrali tramite campionamenti del materiale filtrante prelevato in punti distinti a diverse profondità e sottoposto a pesatura dopo essiccazione nel laboratorio aziendale o presso laboratori di terzo
 - Il ph del materiale verrà verificato con frequenza mensile mediante misurazione in discontinuo del ph dei liquidi rilasciati dal biofiltro con phmetro portatile
 - Non avendo evidenza normativa sulla misura della porosità tale parametro verrà verificato solamente mediante ispezione visiva con frequenza mensile
- L'autorizzazione all'esercizio del 1° stralcio prevedeva l'ingresso di 40.000 ton di rifiuti. La società chiede di poter utilizzare le 10.000 ton previste per i fanghi per gli altri CER ammessi ed in particolare 20.000 / 25.000 ton di FORSU e 10.000/15.000 di verde
-
- A seguito di istruttoria la variante richiesta è risultata non sostanziale ai sensi dell'art. 5 lettera l) bis

CONSIDERATO che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-*bis* della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo decreto, all'art. 5 comma 1 lett. l-*bis*), definisce “*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*”;

RITENUTO pertanto di dover fare riferimento alla specifica disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene la richiesta di variante non sostanziale sopra descritta

RITENUTO, pertanto che, si possa assentire alle richieste di modifiche non sostanziali avanzate

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad assentire la richiesta di modifica non sostanziale sopra citata secondo le successive disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare la variante non sostanziale chiesta con le note BM-TU/GM/EG/SM/sa/386/19 del 2/08/2019 e BM-TU/GM/MC/eg/412/19 del 7/8/2019
2. di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione G08405 del 7/7/2015 smi e di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito nella stessa

3. resta fermo il disposto riesame con presentazione della documentazione

Il presente provvedimento sarà notificato alla Tuscia Ambiente srl e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione di Viterbo, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Tuscania nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt.* 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Dott. ing. Flaminia Tosini